



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 16

DEL 25-02-2020

Oggetto: INDIVIDUAZIONE PERSONALE DA ASSEGNARE ALLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - OCPDC 603/2019.

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 16:15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI	SINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	VICE SINDACO	A
RASTELLI ALESSIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 16 DELL'ANNO
25-02-2020 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 25-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 25-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PREMESSO CHE:

- il 24 agosto 2016 si è verificato il primo evento sismico del terremoto del Centro Italia 2016 e ha avuto una magnitudo di Mw 6.0, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP);
- in data 26/10/2016, nella Provincia di Macerata, si è verificato un altro grave evento sismico di Mw 5.4; successivamente, in data 30/10/2016 è avvenuto un ulteriore evento sismico di Mw 6.5;
- i suddetti eventi hanno colpito pesantemente il territorio del Comune di Visso ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di un numero considerevole di immobili pubblici e privati e causando danni alla viabilità e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture su tutto il territorio comunale, compreso un numero altissimo di richieste di CAS e di istanze di sopralluogo presentate;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche colpite dal sisma del 24 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 199, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTO, in particolare, l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.";

VISTA l'ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"; VISTA l'ordinanza n. 396 del 23 settembre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile ed in particolare l'art. 2;

RICHIAMATI INOLTRE:

- il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" - la Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 con le quali vengono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza ai nuovi eventi sismici;
- le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 392/2016, 396/2016, 399/2016 e 400/2016;
- i Decreti Legge n. 8/2017 e n. 50/2017;
- l'art. 16-sexies, comma 2, del Decreto Legge n. 91/2017 che così dispone: "In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi

di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è **prorogata fino al 28 febbraio 2018** [...]"

- la Delibera CDM del 22 febbraio 2018: **proroga, di centottanta giorni (NdR, 26 agosto 2018), stato di emergenza** eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2018), che così dispone: In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

- l'art. 1, comma 4-ter del D.L. 17/10/2016 n. 189 con il quale **Lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 dicembre 2019**;

ACCERTATO CHE l'ultima modificazione dell'art. 1 del DL 189/2016 prevede, al comma 4 quater:

- ✓ ((4-quater. **Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020.** Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.))

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.89 del 28.12.2016 riguardante l'istituzione del Centro Operativo Comunale (COC) e l'individuazione delle unità di personale impegnate nelle attività connesse all'emergenza a seguito del sisma del 24 agosto 2016;

ACCERTATO che i responsabili delle relative funzioni attivate presso il COC, del Comune di Visso stanno utilizzando, dal 24 agosto 2016, parte delle Aree e dei Servizi che costituiscono la struttura ordinaria comunale, impiegando, per la gestione della fase emergenziale, diversi dipendenti comunali, seppur in numero sempre minore rispetto ai mesi immediatamente successivi alle scosse del 2016;

VERIFICATO INOLTRE CHE:

- la circolare interpretativa prot. DIP/TERAG16/0047051 del 14/09/2016 avente ad oggetto "Prime indicazioni operative ed attuative dell'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 392/2016", al punto 1.1.1, voce "Impiego sul territorio colpito", terzo capoverso, così veniva disposto per il riconoscimento di compensi in deroga alla contrattazione collettiva o alle disposizioni ordinamentali di comparto e ad altre disposizioni normative richiamate dall'ordinanza suddetta: "[...] potrà essere riconosciuta unicamente al verificarsi delle seguenti due condizioni contestuali: l'effettiva presenza su territorio colpito e l'aver svolto, in tale lasso di tempo, compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, relativamente agli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione. Tali coesistenti condizioni dovranno essere attestate, sotto la propria responsabilità dai dirigenti preposti delle

strutture amministrazioni di appartenenza, nell'esercizio della responsabilità dirigenziale”;

- l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), dell'OCDPC n. 396/2016, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”, così dispone:

- ✓ “2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:

a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili procapite”;

- la nota Prot. n° DIPITERAG16/0061632 del 14/11/2016 del DPC ha ulteriormente precisato che “Per il periodo dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza (26 agosto 2018, NdR) il personale non dirigente è prevista la corresponsione delle ore di straordinario effettivamente **rese nella misura massima di 150 ore per le unità impiegate sul territorio**”;

- l'art. 7 dell'OCDPC n. 400/2016, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 e dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 396/2016 a partire dal 30 ottobre 2016”, così dispone:

- ✓ “1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) (N.d.R., personale impiegato sul territorio) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego già definiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.

- ✓ 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c), dell'ordinanza n.396/2016 si applicano dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza”.

- la Regione Marche, alla luce delle interpretazioni date dal Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri in riferimento all'applicazione delle disposizioni delle Ordinanze 392/2016, 396/2016 e 400/2016 e delle relative indennità per il personale comunale impiego sul territorio, ha pubblicato una nota interpretativa sul sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche che così dispone:

- L'articolo 5, l'articolo 2 e l'articolo 7, delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile in oggetto indicate, contengono disposizioni relative al personale direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza e fissano criteri e limiti per il riconoscimento di compensi allo stesso personale, in deroga alla contrattazione collettiva o alle

disposizioni ordinamentali di comparto nonché alle disposizioni normative richiamate al comma 8, dell'articolo 5 dell'Ordinanza n. 392/2016 relative alle attività prestate e da prestare nel contesto emergenziale.

- I diversi articoli precitati, definiscono, in ragione di distinti archi temporali tutti espressamente indicati, e con riferimento alle due distinte categorie di personale, non dirigenziale (ivi compresi i titolari di posizione organizzativa) e dirigenti, le fattispecie di impiego:
 - a) sul territorio
 - b) in sede

Con riferimento alla lettera b) con nota del Dipartimento della Protezione civile del 14 settembre 2016 sono state fornite specifiche indicazioni operative ed attuative dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. n. 392/2016 e, in particolare è stato specificato che, nell'ambito dell' "impiego in sede" è da ricomprendersi unicamente il personale operante nelle sole strutture di protezione civile regionale, che svolge essenzialmente compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto, in relazione poi al solo effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/attestazione ordinari. Il compenso al personale non dirigenziale degli enti locali interessati nei territori di competenza può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui sussistano le tre condizioni di seguito riportate:

1. appartenenza alla struttura di protezione civile del Comune
2. effettivo svolgimento di compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto:
 - a) Assistenza alla popolazione;
 - b) Verifica di agibilità e di valutazione del danno;
 - c) Coordinamento degli interventi di messa in sicurezza;
 - d) Rendicontazioni e liquidazioni;
 - e) Reportistica dati;
 - f) Affidamenti di servizi e forniture nonché di lavori ivi comprese le attività di progettazione e direzione lavori.
3. effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/attestazione ordinari.

ACCERTATO CHE:

- tutta la documentazione attestante l'individuazione del personale a cui va riconosciuta l'indennità e lo straordinario a decorrere dal mese di dicembre 2016, come da Ordinanze del CDPC n. 392, 396 e 400 del 2016 (comprese tutte le note interpretative ed esplicative succedutesi), è conservata in atti;

VERIFICATO ALTRESI' CHE l'ordinanza del CDPC n. 603 del 23/08/2019 prevede all'art. 3, comma 1 lett. a), una decurtazione pari al 50% delle ore di straordinario ammissibili a rendicontazione, quindi pari a 75 ore mensili pro-capite, per il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comuni compresi negli allegati D.L. n. 189/2016 e specificatamente dispone:

1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza (02/09/2019 - NdR): a) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c) dell'ordinanza n. 396/2016 così come modificate dall'art. 7, comma 2 dell'ordinanza 400/2016 si applicano limitatamente al personale in servizio presso le strutture di protezione civile delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, presso le province e i comuni delle predette regioni e presso il Dipartimento della protezione civile e sono ridotte nella misura del 50%;

ACCERTATO CHE la REGIONE MARCHE - Servizio Protezione Civile - Soggetto attuatore sisma 2016, con nota prot. n. 0037061/2019 del 19/12/2019, ai fini della piena applicazione dell'OCDPC 603 del 23/08/2019, chiede "un atto della Giunta Comunale **che individui puntualmente il personale che collabora con la struttura comunale di protezione civile** al fine di dare continuità all'attuazione degli interventi emergenziali tuttora in corso;

Visto il Decreto di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa n. 12 del 30/12/2019;

Quanto sopra premesso si propone di deliberare come segue:

1. Di individuare, ai sensi della OCDPC n. 603/2019, i seguenti dipendenti di ruolo assegnati alle funzioni di protezione civile ivi previste:

DIPENDENTE	CATEGORIA GIURIDICA	AREA
REMIGI VALENTINA	D1	Amministrativa
FARRONI CRISTIANO	C2	LL.PP. – Protezione Civile
MOROSI DARIO	C5	Gestione del Territorio
CECOLI EMANUELE	C2	Manutenzione del Patrimonio Comunale
MARTINI ERNESTO	C1	Amministrativa
MATTIOLI FRANCESCO	B2	Manutenzione del Patrimonio Comunale
AQUILA DOMENICA	B7	Manutenzione del Patrimonio Comunale
GENTILI GIANLUCA	B3	Manutenzione del Patrimonio Comunale

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

DELIBERA

– Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. del

Li 03-03-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 25-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-03-2020 al 18-03-2020, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 19-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-02-2020

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 26-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria